IT

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Haltergemeinschaft LBL GbR/Hauptzollamt Düsseldorf

(Causa C-250/10) (1)

(Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell'energia elettrica — Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) — Esenzione dei prodotti energetici utilizzati quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea — Carburante messo a disposizione dal noleggiatore di un aeromobile utilizzato dal noleggiatario dell'aeromobile medesimo per voli effettuati a fini diversi alla prestazione di un servizio aereo a titolo oneroso)

(2012/C 49/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Haltergemeinschaft LBL GbR

Resistente: Hauptzollamt Düsseldorf

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) — Portata dell'esenzione prevista per i prodotti energetici forniti ai fini dell'utilizzazione quali carburanti o commestibili per la navigazione aerea — Esenzione del carburante messo a disposizione dal locatore o noleggiatore di un aeromobile, che non sia un'impresa di navigazione aerea, ed utilizzato dai locatari dell'aeromobile per i voli da essi effettuati a fini commerciali

Dispositivo

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, dev'essere interpretato nel senso che un'impresa, come quella di cui è causa nel procedimento principale, qualora conceda in locazione o noleggio un aeromobile ad essa appartenente, unitamente al carburante, ad imprese le cui operazioni di navigazione aerea non siano direttamente finalizzate alla prestazione, da parte delle imprese medesime, di servizi aerei a titolo oneroso, non può beneficiare dell'esenzione dalla tassa sui prodotti energetici forniti ai fini dell'utilizzazione quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea diversa dall'aviazione di diporto privato, prevista da detta disposizione.

Sentenza della Corte (Terzo Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Danske Svineproducenter/ Justitsministeriet

(Causa C-316/10) (1)

[Art. 288, secondo comma, TFUE — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Protezione degli animali durante il trasporto — Trasporto stradale di animali domestici della specie suina — Altezza minima dei compartimenti — Ispezione durante il viaggio — Densità di carico — Diritto degli Stati membri di adottare norme dettagliate]

(2012/C 49/11)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Danske Svineproducenter

Convenuto: Justitsministeriet

In presenza dell'Union européenne du commerce de bétail et de la viande

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione dell'art. 249, secondo comma, CE (divenuto art. 288, secondo comma, TFUE) e del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3, pag. 1) — Diritto degli Stati membri di adottare norme nazionali dettagliate in merito all'altezza minima dei compartimenti, all'altezza per ispezione e alla densità di carico all'interno dei veicoli per il trasporto di suini

Dispositivo

Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, dev'essere interpretato nel senso che:

— tale regolamento non osta all'adozione, da parte di uno Stato membro, di norme applicabili al trasporto stradale di suini, le quali, al fine di rafforzare la certezza del diritto, precisano, nel rispetto dell'obiettivo di protezione del benessere degli animali e senza stabilire criteri eccessivi in materia, i requisiti previsti da detto regolamento per quanto concerne l'altezza interna minima dei compartimenti destinati agli animali, purché tali norme non provochino costi aggiuntivi o difficoltà tecniche tali da svantaggiare vuoi i produttori dello Stato membro che ha adottato dette norme, vuoi i produttori degli altri Stati membri che intendano esportare

⁽¹⁾ GU C 226 del 30.7.2011.

IT

i loro prodotti verso o attraverso il primo Stato membro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; non possono tuttavia considerarsi proporzionate norme come quelle enunciate nella disciplina transitoria di cui all'art. 36, n. 4, del decreto 21 dicembre 2006, n. 1729, concernente la protezione degli animali durante il trasporto, laddove lo stesso Stato membro abbia adottato norme meno rigorose, come quelle di cui all'art. 9, n. 1, di tale decreto, nell'ambito del regime di diritto comune;

- tale regolamento osta all'adozione, da parte di uno Stato membro, di norme applicabili al trasporto stradale di suini volte a precisare i requisiti previsti da detto regolamento per quanto riguarda l'accesso agli animali al fine di controllare a intervalli regolari le loro condizioni di benessere esclusivamente per i viaggi di durata superiore a otto ore, e
- tale regolamento non osta all'adozione, da parte di uno Stato membro, di norme secondo le quali, in caso di trasporto stradale di suini, gli animali devono disporre di una superficie minima variabile a seconda del loro peso, superficie che corrisponde, per un animale di 100 kg, a 0,42 m² quando la durata del viaggio è inferiore a otto ore e a 0,50 m² per i viaggi di durata superiore.

(1) GU C 234 del 28.8.2010.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The Air Transport Association of America, American Airlines Inc., Continental Airlines Inc., United Airlines Inc./The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Causa C-366/10) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 2003/87/CE — Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra — Direttiva 2008/101/CE — Inclusione delle attività di trasporto aereo in tale sistema — Validità — Convenzione di Chicago — Protocollo di Kyoto — Accordo sui trasporti aerei UE/Stati Uniti — Principi di diritto internazionale consuetudinario — Effetti giuridici — Invocabilità — Extraterritorialità del diritto dell'Unione — Nozioni di «onere» e di «tassa»)

(2012/C 49/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti del procedimento principale

Ricorrenti: The Air Transport Association of America, American Airlines Inc., Continental Airlines Inc., United Airlines Inc.

Convenuto: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Intervenienti: International Air Transport Association (IATA), National Airlines Council of Canada (NACC), Aviation Environment Federation, WWF-UK, European Federation for Transport and Environment, Environmental Defense Fund, Earthjustice

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) — Validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, 2008/101/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU 2009, L 8, pag. 3) — Invocabilità di alcune norme e/o disposizioni di diritto internazionale

Dispositivo

- 1) Tra i principi e le disposizioni di diritto internazionale menzionati dal giudice del rinvio, i soli che possono essere invocati, in circostanze quali quelle della causa principale e ai fini dell'esame della validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, 2008/101/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, sono:
 - da un lato, entro i limiti di una verifica dell'esistenza di un manifesto errore di valutazione imputabile all'Unione riguardo alla propria competenza, alla luce dei suddetti principi, ad adottare la direttiva sopra menzionata:
 - il principio secondo cui ciascuno Stato gode di una sovranità piena ed esclusiva sul proprio spazio aereo;
 - il principio secondo cui nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità una parte qualsivoglia dell'alto mare, nonché
 - il principio che garantisce la libertà di sorvolo dell'alto
 - e, dall'altro,
 - gli artt. 7 e 11, nn. 1 e 2, lett. c), dell'Accordo sui trasporti aerei concluso il 25 e il 30 aprile 2007 tra gli Stati Uniti d'America, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, come modificato dal protocollo, nonché
 - l'art. 15, n. 3, del suddetto accordo, letto in combinato disposto con gli artt. 2 e 3, n. 4, di quest'ultimo.
- 2) L'esame della direttiva 2008/101 non ha evidenziato elementi idonei a pregiudicare la validità di quest'ultima.

⁽¹⁾ GU C 260 del 25.9.2010.